



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
Provincia di Roma

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 0028 del 28/09/2012
----------------------------

Allegati (Si)

**OGGETTO**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- APPROVAZIONE MODIFICA ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2012

Il Giorno ventotto del mese Settembre dell'anno duemiladodici alle ore 09.00 e seguenti presso questa sede comunale, convocati in seduta Straordinaria ed in Prima convocazione - con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione e' stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la presidenza il <b>Consigliere</b>	<b>COLACCHI MAURIZIO</b>
Assistito dal	<b>SECRETARIO GENERALE Fusco Dott.ssa Roberta</b>

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti ed assenti:

Presenti	Assenti
MONACHESI MILVIA	TOTI MARTA
COLACCHI MAURIZIO	
MOIANETTI GIACOMO	
BAVARO CRISTIANO	
ZEGA MASSIMO	
CERINO EMANUELA	
BRUNI ALESSIA	
BUCCI PAOLO	
GASPERINI PAOLO	
DE ANGELIS ALBERTO	
<b>Totale 10</b>	<b>Totale 1</b>

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, della quale da' lettura.

Vengono nominati scrutatori = Cerino Emanuela - Bruni Alessia - Gasperini Paolo



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
Provincia di Roma

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. 214 del 22 dicembre 2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria a partire dall'anno 2012 fissandone l'applicazione a regime dall'anno 2015;
  - Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1 gennaio 2014;
  - Richiamato pertanto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ed in particolare gli artt. 9 e 14 in materia di imposta municipale propria;
  - Visto il D.Lgs. 504/92 e gli art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011 e le ulteriori compatibili;
  - Visto, in particolare, l'art. 13 commi da 6 a 10 del D.L. 201/2011 con le quali vengono dettate le disposizioni in materia di aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria e fissati gli spazi di manovra dei Comuni rispetto alle aliquote base;
  - Visto il D.L. n. 16 del 02 marzo 2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012 che prevede la possibilità per i Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni dell'imposta municipale propria entro il 30 settembre 2012;
  - Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 07/08/2012;
  - Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;
  - Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
  - Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/08/2012 con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria;
  - Analizzate le risultanze della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in riferimento al mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 dalla quale emerge, in particolare, la necessità di dover reperire nuove risorse al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri del Bilancio dell'esercizio in corso;
  - Valutato che il reperimento delle predette risorse può essere effettuato aumentando l'aliquota di base per le aree edificabili all'1,06%;
  - Ritenuto, quindi, di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:
- \* Aliquota ridotta abitazione principale.....0,4 %
  - \* Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale.....0,2 %
  - \* Aliquota ordinaria.....1,06%
  - \* Aliquota ordinaria ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
**Provincia di Roma**

proprietario e l'utilizzatore siano residenti nel comune di Castel Gandolfo, e che tale condizione risulti dal 1 gennaio dell'anno di imposizione.....0,46%

- Detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal periodo precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

- Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal presente periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 44 del 1997."

- Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19/02/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Con voti favorevoli	<b>8</b>	voti contrari	<b>2</b>	Astenuti	<b>0</b>	Espr.in forma pales
		<b>De Angelis Alberto - Gasperini Paolo</b>				



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
**Provincia di Roma**

**DELIBERA**

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012:

- Aliquota ridotta abitazione principale.....0,4 %
- Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale.....0,2 %
- Aliquota ordinaria.....1,06%
- Aliquota ordinaria ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il proprietario e l'utilizzatore siano residenti nel comune di Castel Gandolfo, e che tale condizione risulti dal 1 gennaio dell'anno di imposizione.....0,46%

- Detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal periodo precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

2. di stimare in € 2.030.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

In considerazione dell'urgenza, il Presidente pone a votazione per alzata di mano la proposta di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile

Con voti favorevoli	<b>8</b>	Voti contrari	<b>2</b>	Astenuti	<b>0</b>	Espr.in forma pales
		<b>De Angelis Alberto - Gasperini Paolo</b>				

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000

Letto, confermato e sottoscritto	
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO <b>Colacchi Maurizio</b>	<b>IL SEGRETARIO GENERALE Fusco Dott.ssa Roberta</b>

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal <b>15/10/2012</b>	
il MESSO COMUNALE <b>Frasì Claudio</b>	<b>IL SEGRETARIO GENERALE Fusco Dott.ssa Roberta</b>



**CITTA' DI  
CASTEL GANDOLFO**  
**Provincia di Roma**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2012 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Fusco Dott.ssa Roberta**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL **28/09/2012**

UFFICIO PROPONENTE **RAGIONERIA**

**OGGETTO**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- APPROVAZIONE MODIFICA ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2012

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000  
Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che testualmente recita:

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione□.

Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei servizi, il parere espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata.

**data**  
18/09/2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Storani dr. Andrea**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

**data**  
21/09/2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Storani dr. Andrea**